

**LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
OFFERTA TECNICA**

IL SOTTOSCRITTO: _____

NATO A _____ IL _____

NELLA SUA QUALITA' DI _____

DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE: (denominazione) _____

SEDE LEGALE: _____

C.A.P. _____ CITTA' _____ PROV. _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

DICHIARA

- ☐ di accettare integralmente il Capitolato **RC PATRIMONIALE** di gara per il quale intende presentare offerta;

OVVERO

- ☐ di accettare integralmente il Capitolato Tecnico **RC PATRIMONIALE** di gara per il quale intende presentare offerta, fatto salvo le varianti di seguito specificate:

Si propongono le seguenti varianti quantitative:

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ		BARRARE CON LA X L'OFFERTA FORMULATA	PUNTI ASSEGNATI
1	SEZIONE I – DEFINIZIONI – “TERZI” Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi. Nuova definizione di Terzi: <i>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:</i> ✓ <i>il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato;</i> ✓ <i>i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'evento dannoso</i>	<input type="checkbox"/>	3

2	SEZIONE I – DEFINIZIONI – “TERZI” Eliminazione dell’esclusione, dal novero dei terzi, del legale rappresentante inteso come persona fisica nella sua qualità di cittadino/utente, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi. Nuova definizione di Terzi: <i>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell’evento dannoso</i> <i>In alternativa alla variante 1</i>	<input type="checkbox"/>	5
3	ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO Inserimento clausola <i>La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.</i>	<input type="checkbox"/>	6
4	ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Elevazione del termine per la Società a 120 giorni. Testo nuovo articolo: <i>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.</i>	<input type="checkbox"/>	5
5	ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Rinuncia da parte della Società di esercitare la facoltà di recesso Testo nuovo articolo: <i>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.</i> <i>In alternativa alla variante 4</i>		8
6	ARTICOLO 42 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Vertenze Responsabilità Civile Eliminazione delle parole barrate (“fino a quando ne ha interesse”): <i>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale</i>	<input type="checkbox"/>	3

7	<p>ARTICOLO 42 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Vertenze responsabilità Civile Eliminazione delle parole barrate (“fino a quando ne ha interesse”) e precisazione dell’operatività anche per i sinistri in franchigia: La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato. La Società acconsente di gestire i sinistri anche al di sotto della franchigia contrattuale. In caso di risarcimento inferiore o pari alla franchigia, la Società trasmetterà al Contraente l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. Fermo il resto In alternativa alla variante 6</p>		6
8	<p>ART. 43 - MASSIMALE RESPONSABILITA’ CIVILE PER SINISTRO Elevazione del massimale civile per sinistro da € 1.500.000,00 a € 2.000.000,00.</p>	<input type="checkbox"/>	5
9	<p>ART. 43 - MASSIMALE DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO Elevazione del massimale civile per sinistro da € 2.000.000,00 a € 2.500.000,00.</p>	<input type="checkbox"/>	5
10	<p>ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00.</p>	<input type="checkbox"/>	3
11	<p>ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) In alternativa alla variante 10</p>		5
12	<p>ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI TERZI Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 400.000,00.</p>	<input type="checkbox"/>	3
13	<p>ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI TERZI Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) In alternativa alla variante 12</p>	<input type="checkbox"/>	5
14	<p>ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00.</p>	<input type="checkbox"/>	3

15	ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) <i>In alternativa alla variante 14</i>	<input type="checkbox"/>	5
16	ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO D. LGS. 196/2003 ss.mm.ii. e NORMATIVA PRIVACY Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00.	<input type="checkbox"/>	5
17	ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 Elevazione del massimale civile per sinistro da € 250.000,00 a € 300.000,00.	<input type="checkbox"/>	5
18	ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) <i>In alternativa alla variante 17</i>	<input type="checkbox"/>	8
19	ART. 43 – LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITA' DI CUSTODIA TITOLI E BENI Elevazione del massimale civile per sinistro da € 50.000,00 a € 60.000,00.	<input type="checkbox"/>	3
20	CONTINUOUS COVER. Inserimento articolo <i>La Società si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'assicurato prima della decorrenza, a condizione che:</i> a) <i>alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;</i> b) <i>la polizza di assicurazione che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;</i> c) <i>l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);</i> d) <i>la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla Società delle predette circostanze non fossero intenzionali.</i>	<input type="checkbox"/>	4

Il concorrente dichiara di accettare che, nel caso in cui non provveda a barrare alcuna variante quantitativa la Stazione Appaltante procederà attribuendo zero punti.

Il concorrente dichiara di accettare che, nel caso in cui provveda a barrare più opzioni della stessa variante quantitativa, la Stazione Appaltante terrà in considerazione l'offerta più favorevole.

TIMBRO E FIRMA/E

Il legale rappresentante dell'impresa singola o della delegataria in coassicurazione o della mandataria in R.t.i.

Il legale rappresentante della coassicuratrice in coassicurazione o della mandante in R.t.i.
